Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Diagnostico kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia » AE è condannato alle spese.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 maggio 2011 — IIC — Intersport International / UAMI — McKenzie (McKENZIE)

(causa T-502/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo McKENZIE — Marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori McKINLEY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-52)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 ottobre 2007 (procedimento R 1425/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra The McKenzie Corporation Ltd e la IIC – Intersport International Corp. GmbH.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	The McKenzie Corporation Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio comunitario figurativo McKENZIE per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37 – domanda di registrazione n. 2664423
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	IIC – Intersport International Corp. GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28 e marchio comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28
Decisione della divisione di opposizione:	Parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto dell'opposizione nella sua interezza e autorizzazione alla registrazione del marchio

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La IIC — Intersport International Corp. GmbH è condannata alle spese.